

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

834° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	4
2 ^a - Giustizia	»	27
6 ^a - Finanze e tesoro	»	29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	34
12 ^a - Igiene e sanità	»	36

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	Pag.	39
--	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1992

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 11,25.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA (A 2, C 21ª)

Il Presidente MACIS informa che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta il senatore Severino Fallucchi in sostituzione del senatore Attilio Busseti, dimissionario. Conseguentemente, al senatore Fallucchi è attribuito l'incarico di relatore per la regione Molise, inizialmente affidato allo stesso senatore Busseti.

VERIFICA DEI POTERI (R 19, C 21ª)

Regione Lombardia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia, in seguito alle dimissioni del senatore Enzo Berlanda, la Giunta - su conforme relazione del senatore CORRENTI, relatore per la regione Lombardia - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore dimissionario è il signor Mario Romeo Viganò.

Regione Liguria

Su conforme relazione del senatore FRANCHI, relatore per la regione Liguria, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Massimo Teodori, proclamato nella seduta del 14 gennaio 1992 in sostituzione del defunto senatore Gianfranco Mariotti.

La seduta termina alle ore 11,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1992

453^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino, per la grazia e la giustizia Castiglione, per il tesoro Rubbi, per il bilancio e la programmazione economica Picano, per il lavoro e la previdenza sociale Grippo e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3234), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al presidente Elia di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifiche del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (3235), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al presidente Elia di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge.

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, recante rinvio delle elezioni dei Consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992 (3236), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Senza dibattito, la Commissione conferisce al Presidente Elia l'incarico di redigere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 10.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio 1992.

Essendosi conclusa la discussione generale, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Il relatore MURMURA rileva preliminarmente che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul suo emendamento 1.0.1, riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Dichiarando pertanto di ritirarlo, per ripresentarlo eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea. Passando all'esame dell'articolo 1 del decreto-legge, rileva che la disposizione è analoga a quella già contenuta in un provvedimento recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (A.S. 2962), approvato dalle due Camere ed in attesa di promulgazione da parte del Capo dello Stato. Presenta pertanto l'emendamento soppressivo 1.1.

Dopo che la Commissione ha accolto tale proposta emendativa, il senatore GUZZETTI illustra il proprio emendamento 1.0.2.

Il presidente ELIA suggerisce di riformulare l'ultima parte di tale emendamento, presentando allo scopo il sub-emendamento 1.0.2/1.

Il senatore GALEOTTI si dichiara favorevole all'emendamento unicamente nella parte in cui dispone il differimento del termine per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate. Giudica invece inopportuno che venga rinviato anche il termine relativo alla denuncia.

La Commissione accoglie il subemendamento 1.0.2/1, nonché l'emendamento 1.0.2. Passa quindi all'esame dell'emendamento 1.0.3.

Il relatore MURMURA rileva che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento, invitando la Commissione di merito a valutare se esso comporti oneri a carico del bilancio pubblico. Tale raccomandazione risulta tuttavia a suo avviso pienamente soddisfatta già dalla formulazione attuale dell'emendamento stesso.

La Commissione approva pertanto l'emendamento 1.0.3.

Il relatore MURMURA dà conto dell'emendamento 2.0.1, sul quale il parere favorevole della Commissione bilancio è condizionato alla precisazione che gli interventi ivi disposti avvengano nei limiti del fondo per la protezione civile. Egli riformula pertanto in tal senso il comma 3 dell'emendamento, presentando allo scopo il subemendamento 2.0.1/1.

L'emendamento, nella formulazione così modificata, risulta accolto dalla Commissione. È invece ritirato l'emendamento 5.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

All'articolo 6, il presidente ELIA ricorda che la 5^a Commissione permanente ha subordinato il proprio assenso alla condizione che l'importo indicato al comma 3 non sia utilizzato come limite di impegno, bensì come trasferimento.

Il sottosegretario RUBBI osserva che il rilievo della Commissione bilancio sembrerebbe suggerire la presentazione di un emendamento che specifichi che la ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui al comma 3 dell'articolo, è autorizzata *una tantum*. Tale precisazione però, oltre a risultare superflua, potrebbe tuttavia dar luogo ad ulteriori difficoltà interpretative con riferimento a casi analoghi. Egli invita pertanto a non modificare la dizione dell'articolo, risultando già sostanzialmente soddisfatta la condizione posta dalla Commissione bilancio.

La Commissione conviene, passando quindi agli emendamenti all'articolo 8.

Dopo aver fatto presente che l'emendamento 8.0.1 ha ricevuto parere contrario della Commissione bilancio, il presidente ELIA osserva che gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3 presentano una formulazione identica. La prima parte di entrambi, in particolare, contiene una norma interamente sostitutiva dell'articolo 7 della legge n. 19 del 1991, che detta interventi finanziari a favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore GALEOTTI giudica costituzionalmente scorretta la nuova formulazione proposta dell'articolo 7, che, determinando minuziosamente le modalità di concessione dei finanziamenti a carico dei beneficiari, lede a suo giudizio l'autonomia della regione. Ritiene inoltre assai grave che, col fine dichiarato di aggirare i vincoli comunitari, si proponga una norma che finirà egualmente per esporre l'Italia a nuove critiche.

Concorda il relatore MURMURA, suggerendo la possibilità di riformulare la prima parte degli emendamenti in esame, prevedendo unicamente l'attribuzione di un finanziamento alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini della realizzazione del piano regionale di sviluppo. Spetterà poi alla regione stessa stabilire la destinazione dei contributi.

Il sottosegretario CASTIGLIONE sottolinea che la nuova formulazione proposta dell'articolo 7 è rivolta a far salvo il rispetto del diritto comunitario senza peraltro entrare in contrasto con le disposizioni costituzionali.

Anche il presidente ELIA condivide tale argomentazione, ribadendo che la prima parte dell'emendamento mira al superamento delle contestazioni in sede comunitaria sul citato articolo 7, la cui

formulazione è peraltro assai più specifica e minuziosa dell'emendamento proposto.

A giudizio del relatore MURMURA l'emendamento sostanzialmente sembra riproporre una norma già censurata dalla Commissione CEE. Ribadisce pertanto l'opportunità di limitare l'emendamento alla sola attribuzione di un finanziamento alla regione Friuli-Venezia Giulia, rimettendosi comunque al Governo per una valutazione complessiva sull'emendamento.

Il senatore GALEOTTI, pur non contrario in via generale alla concessione di contributi alle regioni per la realizzazione del Piano regionale di sviluppo, ribadisce che la prima parte degli emendamenti contrasta nettamente con i principi generali di diritto comunitario, violando altresì l'autonomia speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Dopo che il sottosegretario RUFFINO ha insistito per l'approvazione dell'emendamento nella sua interezza, la Commissione accoglie l'emendamento 8.0.3. Risulta di conseguenza assorbito l'emendamento 8.0.2.

Il presidente ELIA avverte quindi che la Commissione bilancio ha subordinato il parere favorevole sull'emendamento 8.0.4 alla limitazione dei suoi effetti al solo 1992. Allo scopo di soddisfare tale condizione, presenta il subemendamento 8.0.4/1.

La Commissione approva quindi il subemendamento 8.0.4/1, nonchè l'emendamento 8.0.4.

È del pari accolto l'emendamento 9.1.

Il sottosegretario CASTIGLIONE dà conto dell'emendamento 9.0.1, sul quale la 5^a Commissione ha formulato avviso favorevole.

Il senatore ACONE fa presente che la proposta emendativa dà corso ad una deroga alla disciplina contenuta nella legge n. 392 del 1941, che attribuisce agli enti locali l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli edifici costituenti il complesso giudiziario di Napoli. Osservando che l'attribuzione di tali compiti al Ministero di grazia e giustizia dovrebbe riguardare tutti i complessi giudiziari, dichiara che la peculiare situazione dell'area napoletana e degli episodi di grave criminalità che hanno impedito il regolare approntamento di quel complesso giudiziario, lo inducono a manifestare il proprio consenso.

Concorda il senatore PONTONE, rilevando che la situazione del complesso giudiziario di Napoli è assai grave e richiede misure di carattere specifico.

Favorevole il relatore, l'emendamento è accolto dalla Commissione.

La Commissione passa quindi all'esame dell'emendamento 11.0.1.

Il relatore MURMURA osserva al riguardo che i termini previsti dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, più opportunamente devono decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.1 è accolto.

In merito all'articolo 12, il senatore GALEOTTI dichiara la propria contrarietà, in quanto la disposizione contrasta con le norme generali sulla contabilità dello Stato.

Passando all'esame dell'emendamento 13.0.1, al quale il senatore GALEOTTI ha avanzato una richiesta di chiarimenti, il relatore MURMURA fa presente che la disposizione originaria della legge 10 aprile 1991, n. 126, ha dato origine ad una procedura di infrazione in sede comunitaria e pertanto appare giustificata la proroga del regime transitorio, prevista dall'emendamento.

Il senatore GALEOTTI replica però affermando che il comma 2 affida al Ministro dell'industria un'eccessiva discrezionalità.

Il senatore MURMURA si dice disponibile a circoscrivere l'efficacia della disposizione entro il termine di un anno e presenta a tal fine il subemendamento 13.0.1/1.

Alle ulteriori perplessità del senatore GALEOTTI (reputa comunque eccessivo il periodo così stabilito), il relatore MURMURA fa presente che la disciplina transitoria sta per spirare.

Con questo chiarimento, è approvato il subemendamento 13.0.1/1 nonchè l'emendamento 13.0.1.

Senza discussione è approvato l'emendamento 14.1, con riserva di riformulazione per l'esame in Assemblea. È di conseguenza dichiarato assorbito l'identico emendamento 14.2.

Riguardo all'articolo 15, il senatore GALEOTTI stigmatizza l'ulteriore proroga ivi prevista, mentre non vengono espletati i concorsi ordinari da tempo indetti.

Il relatore MURMURA, non condividendo questa critica, ravvisa la necessità di coprire comunque gli uffici dirigenti.

Il sottosegretario RUFFINO, pur prendendo atto delle riserve espresse, si impegna a nome del Governo ad assicurare il celere svolgimento dei concorsi.

Il senatore GALEOTTI preannuncia quindi la presentazione in Aula di un ordine del giorno, rivolto a impegnare il Governo nel senso indicato dal sottosegretario Ruffino.

Il SOTTOSEGRETARIO ribadisce in tal senso la propria disponibilità.

Il relatore MURMURA dichiara quindi di ritirare l'emendamento 18.0.1, in quanto la disposizione è già entrata in vigore mediante un separato atto legislativo.

Riguardo all'emendamento 18.0.2 il presidente ELIA avanza alcune perplessità riguardo al termine previsto del 31 dicembre 1998.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene, con il voto contrario del Gruppo comunista - PDS, sul subemendamento 18.0.2/1 del relatore, rivolto a circoscrivere il predetto termine al 31 dicembre 1995.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4, sui quali la 5^a Commissione permanente ha espresso avviso contrario. Il Governo ed il relatore, rispettivamente presentatori delle due proposte emendative, si riservano di riproporle eventualmente in Assemblea. Gli emendamenti 18.0.5 e 18.0.7, aventi identica formulazione, vengono invece dichiarati assorbiti, avendo la Commissione già approvato l'emendamento 11.0.1, di analoga portata.

Il relatore MURMURA illustra quindi gli emendamenti 18.0.6 e 18.0.15, che, con il voto contrario del senatore Galeotti, vengono entrambi accolti dalla Commissione. È invece dichiarato assorbito l'emendamento 18.0.7, mentre è ritirato l'emendamento 18.0.8, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Anche l'emendamento 18.0.9 è ritirato dal GOVERNO, che si riserva di condurre gli opportuni approfondimenti ai fini dell'esame dell'Assemblea.

Il relatore MURMURA dà conto dell'emendamento 18.0.10, auspicandone l'accoglimento da parte della Commissione.

Concorda la senatrice TOSSI BRUTTI, ricordando che la proposta fa seguito ad un apposito ordine del giorno, approvato dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 1991, in sede di parere al Ministro dell'interno sugli schemi di decreti legislativi, recanti l'istituzione delle nuove province.

Con l'astensione, a titolo personale, del senatore GALEOTTI, anche tale emendamento risulta accolto. È invece ritirato l'emendamento 18.0.11, sul quale non risulta ancora espresso il parere della 5^a Commissione permanente.

Il senatore GUZZETTI illustra il proprio emendamento 18.0.14, che concede agli uffici tecnici competenti il tempo sufficiente a predisporre i dispositivi che diminuiscono la rumorosità degli impianti. Segnala che l'emendamento 9.0.2 del Governo ha identica finalità.

La Commissione accoglie l'emendamento 18.0.14; risulta per conseguenza assorbito l'emendamento 9.0.2.

Non sono invece posti in votazione gli emendamenti 5.2, 9.2, 13.0.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 18.0.9, 18.0.12 e 18.0.13, che verranno eventualmente riproposti in Assemblea, da parte dei presentatori.

Il relatore MURMURA si riserva conclusivamente di presentare ulteriori emendamenti per l'esame dell'Assemblea. In particolare raccomanda al Governo di voler approfondire la portata dell'emendamento 15.0.2, che non ha potuto essere preso in considerazione, non risultando espresso su di esso il parere della Commissione bilancio.

La Commissione dà quindi incarico al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, segnalando che sugli emendamenti aventi portata finanziaria e sui quali la Commissione bilancio non si sia ancora espressa, il parere verrà da essa formulato direttamente per l'esame dell'Assemblea.

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, recante rinvio delle elezioni dei Consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992 (3236), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente ELIA, ponendo in rilievo che la necessità ed urgenza del provvedimento si giustifica esclusivamente in considerazione della condizione di *prorogatio* in cui versano attualmente le Camere, dovendosi diversamente provvedere con una norma di legislazione ordinaria.

Il senatore VETERE segnala qualche perplessità, in quanto a suo avviso il differimento delle elezioni amministrative poteva essere contenuto entro un termine più ravvicinato.

Il sottosegretario RUFFINO fa presente che il provvedimento interessa 48 consigli comunali, per complessivi 280 mila elettori. Il sopraggiunto scioglimento delle Camere ha reso necessario il rinvio delle elezioni amministrative, mediante l'adozione di un decreto-legge, onde evitare interferenze con la consultazione politica generale. Rispondendo al rilievo del senatore Vetere, egli avverte che quanto disposto dal decreto-legge appare consequenziale all'avvenuta approvazione da parte delle Camere di norme specifiche sull'accorpamento delle consultazioni amministrative. Conclude quindi sottolineando il carattere puramente tecnico della misura prevista.

La Commissione quindi dà mandato al presidente di riferire favorevolmente all'Assemblea e di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3234), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al presidente Elia di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifiche del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (3235), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al presidente ELIA di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 1^o febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti la estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto (3224)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con condizione)

Il presidente ELIA illustra il provvedimento, che dà corso ad una serie di misure di carattere tributario.

Il senatore MURMURA formula perplessità sull'articolo 7, che riconduce al Ministero delle finanze il servizio del gioco del lotto automatizzato, affidandone l'esercizio a società a prevalente capitale pubblico, facendo salvi, nella prima fase di applicazione della legge, i diritti acquisiti dal soggetto aggiudicatario dell'appalto concorso indetto dal Ministero delle finanze il 13 novembre 1990. Tale norma non gli pare infatti in armonia con i principi generali del diritto comunitario.

La Commissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che la Commissione di merito approfondisca adeguatamente la portata dell'articolo 7, armonizzandone il contenuto con le disposizioni comunitarie in materia.

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (3169)

(Parere alla 12^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente ELIA, dopo aver ricordato le considerazioni già svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 12, avanza perplessità sull'articolo 6, in materia di personale. Al fine di assumere le necessarie informazioni sulla portata della norma e di consentire l'intervento del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI**Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)****A) RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nei confronti di soggetti sottoposti a sequestro di persona nonché nei confronti di coloro che hanno provveduto al pagamento del riscatto comprovato in sede giudiziaria, la riscossione dei carichi tributari dai medesimi dovuti alla data del predetto effettivo pagamento è effettuata, senza applicazione di interessi e soprattasse, mediante iscrizione in ruoli ripartiti in venti rate scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. I carichi già iscritti a ruolo e non ancora corrisposti alla data del pagamento del riscatto sono ripartiti in venti rate senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. I soggetti interessati dovranno inoltrare al competente centro di servizio o ufficio distrettuale delle imposte dirette od indirette apposita documentata istanza con l'indicazione dei carichi tributari per i quali intendono fruire delle agevolazioni di pagamento stabilite dai precedenti commi».

1.0.1**IL RELATORE****B) RIFERITI AL DECRETO-LEGGE****Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1**IL RELATORE**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Il termine per la denuncia e l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, già prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1993, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47».

1.0.2

GUZZETTI

All'emendamento 1.0.2, in fine, dopo le parole: «le procedure tecnico-amministrative», aggiungere le seguenti: «in atto al momento dell'entrata».

1.0.2/1

ELIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

1. Il termine massimo di 180 giorni previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione del documento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del Consiglio comunale».

1.0.3

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'esplicitamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi precedenti sono posti a carico del fondo per la protezione civile».

2.0.1

IL RELATORE

All'emendamento 2.0.1, al comma 3, in fine, dopo le parole: «del fondo per la protezione civile», aggiungere le seguenti: «nei limiti degli appositi stanziamenti».

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 35 miliardi per l'anno 1992, si provvede per 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese"; per 15 miliardi provvedendo alla ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro di cui alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

5.1

GUZZETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992.

2. Al relativo onere pari a lire 35 miliardi per l'anno 1992 si provvede per 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83", recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese; per 15 miliardi provvedendo ad una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per l'anno 1992 nella Tab F della legge finanziaria alla voce Legge 100 del 1990 - norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero - (Commercio estero cap. 7561)».

5.2

IL RELATORE

Art. 8.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Rifinanziamento del piano di rinascita - legge 24 giugno 1974, n. 268)

1. Sono prorogate nell'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata la somma di 250 miliardi.

La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari al 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8.0.1

MONTRESORI, ABIS, GIAGU DEMARTINI, CARTA, MAZZOLA

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Interventi a favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto)

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 7.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della Regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del Piano regionale di sviluppo è attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla Regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, da destinare ad interventi in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad Est del fiume Piave".

8.0.2**BEORCHIA**

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-quater.

(Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto)

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 7.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di

interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del Piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad Est del fiume Piave".

8.0.3

IL GOVERNO

«Art. 8-quater

(Contributo alla regione Sardegna)

1. Sono trasferite alla regione Sardegna le somme di lire 100 miliardi per il 1992, 200 miliardi per il 1993 e 300 miliardi per il 1994.

2. Relativamente agli anni 1993 e 1994 con successivo provvedimento legislativo saranno determinati gli incentivi, le competenze e le procedure per favorire lo sviluppo economico-sociale della regione Sardegna e saranno utilizzati i relativi stanziamenti della legge finanziaria.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 100 miliardi per il 1992, 200 miliardi per il 1993 e 300 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.4

ABIS, MONTRESORI, GIAGU DEMARTINI, CARTA, MAZZOLA

All'emendamento 8.0.4, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. È trasferita alla regione Sardegna la somma di 100 miliardi per il 1992».

Al comma 3, dopo le parole: «per il 1992», espungere le parole da: «200 miliardi» a: «per il 1994».

8.0.4/1

ELIA

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

È differito al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1991 indicato dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1991, n. 158, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

9.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli edifici costituenti il complesso giudiziario di Napoli sono attribuite al Ministero di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della Direzione generale degli affari civili e di un'apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dal sindaco del comune

di Napoli, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari di cancelleria o di segreteria giudiziarie.

3. Con propri decreti, il Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, individua le attività di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli altri servizi, disciplina le modalità di composizione e funzionamento della commissione e determina altresì l'importo delle risorse all'uopo da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'anno 1992, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

9.0.1

IL GOVERNO

«Art. 9-ter.

*(Proroga termine previsto dal decreto legislativo
15 agosto agosto 1991, n. 277)*

Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, richiamato dagli articoli 24, comma 1 e 40, comma 1 del medesimo decreto, è prorogato di novanta giorni».

9.0.2

IL GOVERNO

Art. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il periodo temporale di durata del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del suindicato articolo».

11.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13 aggiungere i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Norme per l'informazione al consumatore)

L'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 126, è sostituito dal seguente:

“1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo 1 è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo 1 potrà concedere un ulteriore periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte di prodotti e di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 acquistati prima del termine previsto dal comma precedente”».

13.0.1

IL RELATORE

All'emendamento 13.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 è consentito, in via transitoria, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 1».

Al comma 2, dopo le parole: «un ulteriore periodo», sostituire le parole: «di tempo», con le altre: «di un anno».

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «dal comma precedente», con le seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».

13.0.1/1

IL RELATORE

«Art. 13-ter.

1. Le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sui reinvestimenti nel settore cinematografico previste dagli articoli 7, 9 10 ed 11, secondo comma della legge 30 aprile 1985, n.163 sono prorogate fino al 31 dicembre 1994.

2. Alle minori entrate determinate dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente del presente articolo, valutate in 5 miliardi annui, a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata al cinema per lo stesso anno e da imputarsi sugli stanziamenti relativi ai settori di attività interessate.

13.0.2

IL RELATORE

«Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 1992» con le seguenti: «31 dicembre 1992».

13.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «si provvede», aggiungere le seguenti: «quanto a lire 25 miliardi».

13.2

IL RELATORE

Al comma 2, in fine aggiungere: «e quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

13.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.4

IL RELATORE

Art. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. I contratti di lavoro stipulati dagli Enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 nonché alla legge 9 marzo 1989, n. 88, sono prorogati di ulteriori 24 mesi, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 8 dello stesso articolo 7. Il personale eventualmente cessato dal servizio nel corso del 1992 fino all'entrata in vigore della presente legge per scadenza del termine contrattuale, è riammesso in servizio fino a ulteriori 24 mesi dalla data di riammissione. Nel corso di tale periodo, gli enti sono autorizzati a bandire concorsi riservati al personale suddetto, nei limiti della pianta organica e con oneri a carico delle singole Amministrazioni. A tali concorsi sono ammessi a partecipare anche coloro i quali abbiano prestato servizio, anche discontinuo, per almeno 12 mesi negli ultimi due anni».

14.1

SPETIC

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. I contratti di lavoro stipulati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché alla legge 9 marzo 1989, n. 88, sono prorogati di ulteriori 24 mesi, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 8 dello stesso articolo 7. Il personale eventualmente cessato dal servizio nel corso del 1992 fino all'entrata in vigore della presente legge per scadenza del termine contrattuale, è riammesso in servizio fino a ulteriori 24 mesi dalla data di riammissione. Nel corso di tale periodo, gli enti sono autorizzati a bandire concorsi riservati al personale suddetto, nei limiti della pianta organica e con oneri a carico delle singole amministrazioni. A tali concorsi sono ammessi a partecipare anche coloro i quali abbiano prestato servizio, anche discontinuo, per almeno 12 mesi negli ultimi due anni».

14.2

VETERE

Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 va interpretato nel senso che le maggiori anzianità, ivi previste, debbono essere valutate agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e della indennità di buonuscita nella qualifica alla quale tali trattamenti sono riferiti».

15.0.1

IL RELATORE

«Art. 15-ter.

1. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva ai fini della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale sia la pensione che l'indennità di buonuscita sono riferite, in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 20 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

15.0.2

MAFFIOLETTI, VETERE

«Art. 15-quater.

1. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità ivi previste, già riconosciute, vanno valutate come anzianità effettiva agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita nella qualifica alla quale tali trattamenti sono riferiti».

15.0.3

SPETIČ

Dopo l'articolo 18 aggiungere i seguenti:

«Art. 18-bis.

(Silenzio-assenso per le concessioni edilizie)

1. Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 3 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992».

18.0.1

IL GOVERNO

«Art. 18-ter.

(Consorzio del canale Milano-Cremona-Po)

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998».

18.0.2

IL GOVERNO

All'emendamento 18.0.2, sostituire le parole «31 dicembre 1998» con le seguenti «31 dicembre 1995».

18.0.2/1

IL RELATORE

«Art. 18-quater.

(Incarichi di consulenza per l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo)

1. Il termine per l'impegno dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 è prorogato al 31 dicembre 1992».

18.0.3

IL GOVERNO

«Art. 18-quinquies.

Per le domande di agevolazione presentate a valere sui fondi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 è utilizzato, per l'anno 1992, l'accantonamento previsto dalla Tabella B della legge 31 dicembre 1991 n. 415, alla voce «Credito agevolato al commercio per progetti finalizzati», a favore di progetti concernenti interventi finalizzati al più ampio impatto innovativo del settore».

18.0.4

IL RELATORE

«Art. 18-sexies.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)

1. Per data di inizio della operatività del fondo speciale di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 si intende quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto dal quarto comma dello stesso articolo».

18.0.5

VETERE

«Art. 18-septies.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi)

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1990, n. 128, decorre dal 1° gennaio 1993.

18.0.6

IL RELATORE

«Art. 18-octies.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)

1. Per data di inizio della operatività del fondo speciale di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 si intende quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto dal quarto comma dello stesso articolo».

18.0.7

ACONE

«Art. 18-nonies.

1. Il termine previsto al comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il riscatto di periodi pregressi di contribuzione previdenziale a carico di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è prorogato al 31 dicembre 1992».

18.0.8

IL RELATORE

«Art. 18-decies.

1. Nel comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 20 gennaio 1992, n. 8, aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le integrazioni da apportare con provvedimenti amministrativi previsti da norme vigenti».

18.0.9

IL GOVERNO

«Art. 18-undecies.

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 13 giugno 1992.

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 13 giugno 1993.

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 13 giugno 1993».

18.0.10

IL RELATORE

Art. 18-duodecies.

1. Il termine di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 337 è al 31 dicembre 1992.

18.0.11

IL GOVERNO

«Art. 18-terdecies.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato")

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

2. A decorrere al 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di cui al comma 1 potranno essere

aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'Istituto centrale di statistica ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza intervenute nel triennio».

18.0.12

IL GOVERNO

«Art. 18-quattordecies.

All'articolo 1 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, comma 5, dopo le parole "all'articolo 2359" aggiungere le parole "comma 1"».

18.0.13

FIOCCHI

«Art. 18-quinquiesdecies.

(Attuazione di direttive comunitarie)

Il termine di centottanta giorni, previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, richiamato dagli articoli 24, comma 1, e 40, comma 1, del medesimo decreto, è ulteriormente prorogato di centottanta giorni».

18.0.14

GUZZETTI

Art. 18-sexiesdecies.

1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione di un regolamento coordinato delle disposizioni di sicurezza e prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

3. In sede della definizione regolamentare di cui al comma 1 si provvederà altresì ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo dei vigili del fuoco.

18.0.15

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1992

277^a Seduta*Presidenza del Presidente
COVI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (3235), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente COVI dà notizia dell'avvenuta emissione del parere favorevole sui presupposti costituzionali di necessità e di urgenza da parte della 1^a Commissione permanente.

Riferisce il senatore DI LEMBO, facendo presente come la mancata approvazione della nuova normativa in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati entro il termine di due anni contemplato dal decreto n. 273 del 1989, costringa il Governo a varare un decreto-legge per evitare di paralizzare l'attività della sezione disciplinare del Consiglio superiore. Nel rifarsi alla relazione da lui stesso svolta in occasione della prima lettura del precedente decreto, non convertito in legge per decorrenza del termine costituzionale ed avente pressocchè identico contenuto, auspica l'approvazione del provvedimento in tempi brevi.

Senza discussione, la Commissione dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del Regolamento.

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3234), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente COVI dà notizia dell'avvenuta emissione del parere favorevole sui presupposti costituzionali di necessità e di urgenza da parte della 1^a Commissione permanente e del parere favorevole nel merito da parte della Commissione Finanze. Fa presente che la Commissione Bilancio si avvarrà della disposizione di cui all'articolo 100, comma 7, del Regolamento, in forza della quale il parere sulla copertura finanziaria potrà essere emanato anche verbalmente nel corso della seduta dell'Assemblea.

Riferisce il senatore PINTO sul testo del decreto approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, testo che riprende l'articolato di cui al precedente decreto n. 346 del 1991, già approvato da questo ramo del Parlamento. Nel dichiararsi a favore della conversione in legge, ribadisce quanto affermato in passato, e cioè che l'elemento vincente della normativa risiede non tanto nell'operazione di risarcimento monetario, quanto nell'iniezione di fiducia che essa rappresenta per la collettività ed in special modo per i cittadini colpiti dalle richieste estorsive.

Dichiara poi di apprezzare in particolare la formulazione dell'articolo 2 (Ammontare dell'elargizione), la quale ha modificato la formulazione originaria del primo decretolegge, ovviando pertanto al possibile rischio di non risarcire piccoli commercianti che avessero subito danni inferiori a 50 milioni di lire. Esprime altresì adesione al Capo II del decreto, che pur ne costituisce il profilo più tormentato. Aderisce pienamente alla soppressione operata dalla Camera dei deputati dell'articolo 9, che ipotizzava l'introduzione nel codice penale dell'articolo 629-bis (Altre attività estorsive). Accoglie anche la soppressione dell'articolo 12 (Disciplina della raccolta di fondi) - che pure riguarda una materia delicata, la quale andrebbe adeguatamente regolamentata - e non si sofferma sull'articolo 14 (Disposizioni in materia di obbligo di soggiorno) che avrebbe meritato, peraltro, una qualche riformulazione; esprime comunque fiducia nell'intervento del Ministro dell'Interno per l'individuazione dei comuni non idonei come luogo di esecuzione della misura di prevenzione.

Interviene in discussione generale il senatore CORRENTI, che preannuncia l'avviso favorevole della sua parte politica, ferme restando le riserve - di natura metodologica e sostanziale - sulla materia disciplinata dal Capo II, riserve già avanzate in occasione della discussione svoltasi in occasione del precedente decreto-legge.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

La seduta termina alle 10,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1992

439^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
TRIGLIA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del presidente dell'istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) (L 14 78, C 6^a)**
(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il Presidente Triglia, in sostituzione del relatore Candioto, svolge la relazione sulla proposta di nomina dell'avvocato Luigi Sciarrino a presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore Garofalo preannuncia il voto contrario del Gruppo Comunista-PDS.

Il senatore Rastrelli, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 9 voti favorevoli, 5 contrari ed 1 astenuto.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BRINA, CAPPELLI, CORTESE (in sostituzione del senatore LEONARDI), FABBRI (in sostituzione del senatore FORTE), FALLUCCHI (in sostituzione del senatore SANTALCO), FAVILLA, GAROFALO, GRASSI BERTAZZI (in sostituzione del senatore DE CINQUE), MARNIGA, NERI, POLLINI, RASTRELLI (in sostituzione del senatore MANTICA), SCEVAROLLI e TRIGLIA.

Proposta di nomina del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il Presidente TRIGLIA, in sostituzione del relatore Candioto, svolge la relazione sulla proposta di nomina del signor Augusto Raiconi a presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto contrario del Gruppo Comunista-PDS.

Il senatore RASTRELLI, a sua volta, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 11 voti favorevoli e 4 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BRINA, CAPPELLI, CORTESE (in sostituzione del senatore LEONARDI), FABBRI (in sostituzione del senatore FORTE), FALLUCCHI (in sostituzione del senatore SANTALCO), FAVILLA, GAROFALO, GRASSI BERTAZZI (in sostituzione del senatore DE CINQUE), MARNIGA, NERI, POLLINI, RASTRELLI (in sostituzione del senatore MANTICA), SCEVAROLLI e TRIGLIA.

Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il Presidente TRIGLIA, in sostituzione del relatore LEONARDI, svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Mario Talamona a vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto contrario del Gruppo Comunista-PDS.

Il senatore RASTRELLI, a sua volta, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 11 voti favorevoli e 4 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BRINA, CAPPELLI, CORTESE (in sostituzione del senatore LEONARDI), COVI (in sostituzione del senatore VISENTINI), FABBRI (in sostituzione del senatore FORTE), FALLUCCHI (in sostituzione del senatore SANTALCO), FAVILLA, GAROFALO, MARNIGA, NERI, POLLINI, RASTRELLI (in sostituzione del senatore MANTICA), SCEVAROLLI e TRIGLIA.

Proposta di nomina del presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: contrario)

Il Presidente TRIGLIA, in sostituzione del relatore LEONARDI, svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Antonio Miglio a presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto contrario del Gruppo Comunista-PDS.

Il senatore RASTRELLI, a sua volta, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che non è approvata risultando 9 voti contrari, 4 favorevoli ed 1 astenuto.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BRINA, CAPPELLI, CORTESE (in sostituzione del senatore LEONARDI), FABBRI (in sostituzione del senatore FORTE), FALLUCCHI (in sostituzione del senatore SANTALCO), FAVILLA, GAROFALO, MARNIGA, NERI, POLLINI, RASTRELLI (in sostituzione del senatore MANTICA), SCEVAROLLI e TRIGLIA.

Proposta di nomina del presidente della Fondazione Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il Presidente TRIGLIA, in sostituzione del relatore CANDIOTO, svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Giovanni Ferraro a presidente della Fondazione Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto contrario del Gruppo Comunista-PDS.

Il senatore RASTRELLI, a sua volta, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 11 voti favorevoli e 4 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BRINA, CAPPELLI, CORTESE (in sostituzione del senatore LEONARDI), FABBRI (in sostituzione del senatore FORTE), FALLUCCHI (in sostituzione del

senatore SANTALCO), FAVILLA, GAROFALO, GRASSI BERTAZZI (in sostituzione del senatore DE CINQUE), MARNIGA, NERI, POLLINI, RASTRELLI (in sostituzione del senatore MANTICA), SCEVAROLLI e TRIGLIA.

Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Banca del Monte di Parma (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore CAPPELLI svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Franco Gorreri a presidente della Fondazione Banca del Monte di Parma, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto contrario del Gruppo Comunista-PDS.

Il senatore RASTRELLI, a sua volta, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 11 voti favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BRINA, CAPPELLI, CORTESE (in sostituzione del senatore LEONARDI), COVI (in sostituzione del senatore VISENTINI), FABBRI (in sostituzione del senatore FORTE), FALLUCCHI (in sostituzione del senatore SANTALCO), FAVILLA, GAROFALO, GRASSI BERTAZZI (in sostituzione del senatore DE CINQUE), MARNIGA, NERI, POLLINI, RASTRELLI (in sostituzione del senatore MANTICA), SCEVAROLLI e TRIGLIA.

Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione Banca del Monte di Parma (L 14 78, C 6^a)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

Il senatore CAPPELLI svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Renzo Rossolini a vice presidente della Fondazione Banca del Monte di Parma, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto contrario del Gruppo Comunista-PDS.

Il senatore RASTRELLI preannuncia il voto contrario del Gruppo Movimento sociale Italiano- Destra Nazionale.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 11 voti favorevoli e 5 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BRINA, CAPPELLI, CORTESE (in sostituzione del senatore LEONARDI), COVI (in sostituzione del senatore VISENTINI), FABBRI (in sostituzione del senatore FORTE), FALLUCCHI (in sostituzione del senatore SANTALCO), FAVILLA, GAROFALO, GRASSI BERTAZZI (in sostituzione del senatore DE CINQUE), MARNIGA, NERI, POLLINI, RASTRELLI (in sostituzione del senatore MANTICA), SCEVAROLLI e TRIGLIA.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1992

322^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Tempestini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Programma di utilizzo delle somme stanziato dalla legge 11 febbraio 1991, n. 43 (a 139 b, C 8^a)**

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1991, n. 43: favorevole)

Il presidente BERNARDI riferisce alla Commissione, rilevando che il programma di interventi predisposto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge n. 43 dell'11 febbraio 1991, si inserisce in una più ampia strategia adottata a partire dalla metà degli anni settanta per il conseguimento di un più elevato grado di efficienza dei sistemi operativi e delle strutture. Ricorda in tale contesto le leggi n. 15 del 1974 per la realizzazione di uffici postali in sedi non capoluogo di provincia, n. 227 del 1975 e n. 39 del 1982 per l'avvio di opere concernenti la meccanizzazione postale, l'automazione dei servizi di bancoposta, la realizzazione di edifici, la ricerca scientifica.

Il programma triennale si propone di far compiere all'amministrazione un ulteriore salto di qualità, definendo come obiettivo primario la qualità dei servizi attraverso l'utilizzo delle tecnologie più avanzate. In particolare il nuovo ciclo di interventi riguarda la realizzazione di sistemi informativi di gestione e di nuove tecniche per i servizi di bancoposta; l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi nei centri di distribuzione; il completamento del servizio di posta elettronica e l'espansione dei servizi celeri; la realizzazione di sistemi di rilevamento della qualità dei servizi; lo sviluppo dei servizi di telematica, la costruzione e il risanamento di uffici e sedi direzionali; il potenziamento dei mezzi del trasporto.

Nel documento predisposto dall'Amministrazione postale sono illustrati per ciascuno degli undici settori di intervento previsti dalla legge n. 43 lo stato delle iniziative già avviate con i precedenti programmi di intervento, gli obiettivi che si intendono perseguire con i nuovi finanziamenti e la relativa destinazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PINNA rileva che il documento in esame, pur contenendo un «programma ponte» verso impegni futuri, non appare coerente con l'obiettivo di accrescere la qualità dei servizi e non modifica l'orientamento tradizionale degli investimenti. All'ammodernamento tecnologico dei servizi è infatti destinata una quota irrisoria delle risorse, che sono invece dirette prevalentemente verso la realizzazione di megastrutture, come i centri di meccanizzazione. Nel rilevare inoltre una insufficiente attenzione verso il miglioramento delle condizioni strutturali degli uffici postali, spesso indecorosi e precari anche dal punto di vista igienico-sanitario, nonché verso la sicurezza dei trasporti di valori, il senatore Pinna preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore NIEDDU sottolinea che la legge n. 43 ha modificato la tendenza volta a privilegiare gli investimenti nelle aree di maggior traffico postale, tendenza che in passato ha notevolmente svantaggiato le aree del Mezzogiorno, alle quali invece il programma in esame assegna il 41 per cento delle risorse. Nel rilevare la coerenza del nuovo programma con gli obiettivi perseguiti dagli investimenti realizzati dal Ministero negli ultimi decenni nell'intento di conseguire il miglioramento della qualità dei servizi e delle infrastrutture, il senatore Nieddu preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Rinunciando alla replica il sottosegretario Tempestini, il PRESIDENTE RELATORE propone l'espressione di un parere favorevole.

Tale proposta è posta ai voti ed accolta con l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1992

210^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MELOTTO

Intervengono il Ministro per la sanità De Lorenzo e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (3169)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Si riprende l'esame della seconda parte dell'emendamento 4.1 accantonato nella seduta di ieri.

Il presidente MELOTTO propone il sub-emendamento 4.1.1 in quanto ritiene che le disposizioni sulle presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni degli appalti possano senza difficoltà essere attribuite ai dirigenti anziché agli amministratori anche per gli istituti di ricovero e cura.

Il senatore PULLI presenta all'emendamento 4.1 il sub-emendamento 4.1.2.

Entrambi i sub-emendamenti, unitamente alla seconda parte dell'emendamento 4.1, sono accolti dalla Commissione con l'astensione del senatore Azzaretti.

Si passa all'emendamento 6.0.2 del senatore Azzaretti ed altri senatori in precedenza accantonato.

Il senatore AZZARETTI presenta una nuova formulazione dell'emendamento.

La Commissione quindi accoglie l'emendamento 6.0.2, nel nuovo testo, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, con l'astensione del senatore ALBERTI, per conto del Gruppo della sinistra indipendente, e della senatrice FERRAGUTI, per conto del Gruppo comunista-PDS, che, pur condividendone il contenuto, ritiene l'emendamento estraneo all'oggetto del provvedimento, ribadendo quanto osservato in proposito dal senatore Berlinguer.

Il senatore AZZARETTI quindi ritira l'emendamento 6.0.3.

È poi accolto l'emendamento 6.0.5 in precedenza accantonato, con l'astensione della senatrice FERRAGUTI.

Prima della votazione sul mandato al relatore a riferire in Aula sul provvedimento, su richiesta della senatrice FERRAGUTI e del senatore MERIGGI, il presidente MELOTTO chiarisce che la determinazione delle maggiori concorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per il 1991 in 5.600 miliardi è stata fatta individuando in 1.400 miliardi la spesa derivante dall'incremento del 22 per cento della spesa per beni e servizi rispetto al 1989, anziché dell'11 per cento come era stato stabilito nella legge finanziaria per il 1991. A tale spesa sono stati aggiunti 4.200 miliardi di integrazione in relazione alla verifica economica fatta in sede di conferenza Stato-Regioni sulla base dei preconsuntivi del 1990. In tale sede si è anche stabilito, d'intesa con le regioni, che ogni regione trasmettesse i rendiconti debitamente approvati onde procedere ad una verifica in sede di conferenza. A questa condizione lo Stato si sarebbe fatto carico di eventuali altri *deficit* affinché a partire dal 1992 non si verificassero più squilibri finanziari.

La senatrice FERRAGUTI si dice soddisfatta delle precisazioni del presidente Melotto e si augura che il Governo mantenga gli impegni assunti in sede di conferenza Stato-Regioni.

La Commissione - con il voto contrario del senatore Signorelli e con il voto favorevole della senatrice Ferraguti - dà quindi mandato al presidente Melotto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento con gli emendamenti proposti.

La seduta termina alle ore 11.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (3169)

All'emendamento 4.1 sostituire le parole «è applicabile» con le altre «si applica»

4.1.1

IL RELATORE

All'emendamento 4.1 dopo la parola «applicabile» aggiungere l'altra: «anche»

4.1.2

PULLI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

Le convenzioni, di cui all'articolo 48 della 23 dicembre 1978, n. 833, devono prevedere la possibilità di mantenere il rapporto convenzionale con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta che abbiano superato il settantesimo anno di età, stabilendo contestualmente per gli stessi la riduzione del numero massimo degli assistiti».

6.0.2 (nuovo testo)

AZZARETTI, PULLI

SOTTOCOMMISSIONE

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive» (3234), approvato dalla Camera dei deputati. *parere favorevole.*